

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI “GESTILINK”**Art. 1 – ASPETTI GENERALI**

La Società ha istituito e gestisce, con le modalità previste nel presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari, distribuiti in tre Fondi Interni denominati:

**GESTILINK VERDE
GESTILINK BLU
GESTILINK ARANCIO.**

Ciascun Fondo Interno costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEI FONDI INTERNI

Ogni Fondo Interno ha l'obiettivo di incrementare il capitale investito dai sottoscrittori di ciascun contratto espresso in quote del Fondo stesso e non offre garanzia di prestazione minima.

I tre fondi si caratterizzano per uno stile di gestione moderatamente attivo con lo scopo di conseguire una performance in linea o superiore al parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Le politiche di investimento si basano sullo studio della probabile evoluzione delle variabili macroeconomiche, quali ciclo economico e politiche monetarie e fiscali, nonché sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute.

Gli investimenti sono effettuati esclusivamente per mezzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio quali sono i fondi comuni di investimento mobiliari e le SICAV), il cui processo di selezione è basato sulla valutazione di parametri sia quantitativi che qualitativi, della eventuale specializzazione dell'asset manager, dello stile di gestione prevalente e della massa di importi gestiti.

Il controllo della rischiosità, misurata principalmente in termini di volatilità del portafoglio (deviazione standard), viene effettuato tramite sistematiche rilevazioni al fine di verificare che questa si mantenga entro profili di rischio predefiniti.

Il profilo di rischio di ciascun fondo Interno, determinato in funzione della volatilità, segue la classificazione della seguente tabella:

Volatilità ultimi 3 anni	Profilo di rischio
Oltre 25%	Molto Alto
Oltre 20% fino a 25%	Alto
Oltre 14% fino a 20%	Medio-Alto
Oltre 8% fino a 14%	Medio
Oltre 3% fino a 8%	Medio-Basso
Da 0% fino a 3%	Basso

a) FONDO INTERNO “GESTILINK VERDE” - Prudente

La Società investe i capitali destinati al Fondo Interno GESTILINK VERDE-Prudente, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia del Fondo Comune di Investimento	% dei capitali investiti nel Fondo	
	Minimo %	Massimo %
COMPARTO OBBLIGAZ. DI BREVE TERMINE	0	40
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EURO	60	90
COMPARTO AZIONARIO EUROPA	0	20

L'eventuale eccedenza è investita in liquidità

Categoria del fondo: in base alla classificazione emanata dall'ANIA il fondo appartiene alla categoria “Obbligazionario misto”.

Obiettivi: La finalità, orientata su di un orizzonte di breve periodo (minimo 3 anni), è quella di proteggere nel breve periodo il capitale conferito dalle fluttuazioni dei mercati internazionali senza rinunciare agli eventuali benefici prodotti dai mercati obbligazionari dell'area euro e, se pur in parte limitata, dai mercati azionari europei.

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo “Gestilink Verde” è Basso;

Benchmark: Coerentemente con i rischi e gli obiettivi connessi alla politica di investimento del fondo, il benchmark di riferimento risulta composto da:

15% JP Morgan 3 mesi Euro cash,
75% JP Morgan EMU Bond,
10% MSCI Europa.

b) FONDO INTERNO “GESTILINK BLU” - Moderato

La Società investe i capitali destinati al Fondo Interno GESTILINK BLU-Moderato, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia del Fondo Comune di Investimento	% dei capitali investiti nel Fondo	
	Minimo %	Massimo %
COMPARTO OBBLIGAZ. DI BREVE TERMINE	0	30
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE	20	60
COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE	0	55

L'eventuale eccedenza è investita in liquidità

Categoria del fondo: in base alla classificazione emanata dall'ANIA il fondo appartiene alla categoria “Bilanciato Obbligazionario”.

Obiettivi: La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di medio lungo periodo (minimo 4 anni), è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso significativi investimenti nei mercati azionari internazionali, mediati da investimenti, comunque prevalenti, nei mercati obbligazionari dell'area euro ed ex-euro.

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo “Gestilink blu” è Medio Basso;

Benchmark: Coerentemente con i rischi e gli obiettivi connessi alla politica di investimento del fondo, il benchmark di riferimento risulta composto da:

20% JP Morgan 3 mesi Euro cash,
40% JP Morgan Global Bond,
40% MSCI World.

c) FONDO INTERNO “GESTILINK ARANCIO” - Dinamico

La Società investe i capitali destinati al Fondo Interno GESTILINK ARANCIO-Dinamico, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia del Fondo Comune di Investimento	% dei capitali investiti nel Fondo	
	Minimo %	Massimo %
COMPARTO OBBLIGAZ. DI BREVE TERMINE	0	20
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	0	20
COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE	60	90

L'eventuale eccedenza è investita in liquidità

Categoria del fondo: in base alla classificazione emanata dall'ANIA il fondo appartiene alla categoria “Azionario Globale”.

Obiettivi: La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di lungo periodo (oltre 5 anni), è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso le opportunità offerte dai mercati azionari internazionali nei quali il portafoglio viene investito in via prevalente. Il valore dell'investimento nel tempo potrà pertanto subire variazioni anche significative in presenza di un sensibile livello di rischiosità.

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo “Gestilink arancio” è Medio Basso con riferimento alla volatilità e Medio con riferimento alla volatilità del Benchmark;

Benchmark: Coerentemente con i rischi e gli obiettivi connessi alla politica di investimento del fondo il benchmark di riferimento risulta composto da:

10% JP Morgan 3 mesi Euro cash,
12% JP Morgan Emu Bond,
78% MSCI World.

Art. 3 – CARATTERISTICHE GESTIONALI

Come già descritto al precedente articolo 2, i tre fondi investono esclusivamente in OICR, non precludendo la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa.

Gli OICR oggetto dell'investimento possono essere promossi, istituiti e gestiti anche da Società appartenenti al Gruppo Banca Carige, nei limiti previsti dalle disposizioni.

Con riferimento alla quota di attivi investita negli OICR di cui sopra (OICR "collegati"), la Società di gestione del Risparmio appartenente al Gruppo non addebita al fondo interno alcuna commissione di gestione.

Gli OICR saranno denominati prevalentemente in euro.

Gli OICR di tipo obbligazionario avranno una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio principalmente orientata verso titoli di debito emessi da Stati Sovrani, Istituzioni Sovranazionali o da altri emittenti, comunque con rating investment grade ed in ogni caso il complesso degli investimenti che non soddisfi detta condizione non potrà superare il 5% del totale delle attività del fondo.

Gli OICR di tipo azionario investiranno principalmente in Europa, Nord America e Giappone e residualmente in aree diverse.

Le scelte di investimento, fermo restando quanto già indicato al precedente articolo 2, sono effettuate in base alla selezione degli OICR che tiene conto delle politiche di investimento dei singoli OICR e dello stile di gestione del gestore in relazione all'andamento dei mercati. Ogni Fondo si riserva di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Pur all'interno di criteri di allocazione delle risorse definiti in modo sistematico dalla Società, la stessa si riserva la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari, anche appartenenti al Gruppo Banca Carige, abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Società stessa.

Art. 4 – LIMITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio di ciascun fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

- Investe in OICR
 - Italiani ed esteri armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
 - Italiani non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e relative disposizioni di attuazione;
 - esteri non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati in Italia secondo quanto previsto nell'art.42 del sopra citato Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.
- Può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, ma mai a fini speculativi, così come definito dal citato Provvedimento ISVAP.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 30, comma 3, del D.lg. 174 del 17 marzo 1995 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

Art. 5 – DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Le persone fisiche e le persone giuridiche possono partecipare al Fondo Interno sottoscrivendo un contratto espresso in quote del Fondo prescelto.

La destinazione dei versamenti è stabilita dal Contraente, che decide in quale Fondo Interno investire, tra quelli previsti nel presente Regolamento.

L'investimento in OICR, sia di diritto italiano sia di diritto internazionale, è effettuato entro sei giorni lavorativi dalla data di addebito del premio di polizza sul conto del Contraente, nel primo giorno utile di valorizzazione tra quelli previsti al successivo art. 6.

Art. 6 – VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Il valore netto complessivo di ogni Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle Attività, al netto delle Passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione se disponibile, altrimenti al primo giorno utile precedente.

- a) Il valore delle attività nei singoli Fondi viene determinato nel seguente modo:
- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato ivi compresi eventuali strumenti derivati, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione, ovvero, si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
 - le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
 - i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
 - eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
- b) Il valore delle passività viene valorizzato al valore nominale.

Il valore di mercato delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato. Ogni successiva eventuale variazione delle date di riferimento per la valorizzazione delle quote sarà comunicata per iscritto.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è ottenuto dividendo l'ammontare degli investimenti del Fondo, al netto delle commissioni e delle spese di funzionamento di cui all'art. successivo, per il numero delle quote riferite al Fondo stesso entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

In assenza di quotazione dovuta a eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di borsa, allo scopo di determinare il valore di presunto realizzo saranno prese a riferimento le ultime quotazioni disponibili.

Il valore unitario di ogni quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Art. 7 – COMMISSIONI

Le commissioni di gestione trattenute annualmente sul patrimonio, sono indicate nella seguente tabella:

Fondo Interno	Commissione assicurativa di gestione dei contratti %	Commissioni max % di gestione applicate dalle S.G.R. con riferimento ad investimenti non "collegati"
Verde – Prudente	1,30%	1,125%
Blu – Moderato	1,70%	1,125%
Arancio – Dinamico	2,10%	1,125%

Le commissioni vengono applicate in corrispondenza di ogni valorizzazione in modo proporzionale al totale delle valorizzazioni annue.

Ogni Fondo Interno è poi gravato delle seguenti spese:

- eventuali tasse dovute per legge;
- pubblicazione del valore unitario delle quote;
- spese di revisione e certificazione del rendiconto;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Gli oneri inerenti queste ultime spese non sono quantificabili a priori in quanto variabili ma ogni anno, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno solare precedente, sarà comunicato al Contraente, in occasione della comunicazione annuale prevista alla fine di ogni esercizio solare.

Laddove ci fossero OICR che prevedono retrocessioni ("rebates") da parte dei gestori di commissioni alla Società, tali utilità verrebbero riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Le predette retrocessioni saranno quantificate nel rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.

Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente ed aggiornato in corrispondenza della valorizzazione, su "IL SOLE 24 ORE" sezione Fondi Assicurativi.

Art. 9 – RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.lg. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'ISVAP e depositato presso la sede legale e tutte le Agenzie della Società.

Art. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'ISVAP e contestualmente depositate presso tutte le Agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.

Art. 11 - FUSIONE DI FONDI INTERNI

E' possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società, aventi comunque caratteristiche similari. La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione Ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per sessanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il Contraente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della Società senza applicazione di alcuna penalità.